

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— X LEGISLATURA ————

SUPPLEMENTO

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

480° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 1990

—————

INDICE

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia Pag. 3

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 4 APRILE 1990

159^a Seduta*Presidenza del Presidente*
Covi

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Cocco e Sorice.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Aglietta ed altri; Battistuzzi ed altri; Gargani; Fracchia ed altri; Andò ed altri; Fumagalli Carulli ed altri; Vairo; Nicotra) (2214), approvato dalla Camera dei deputati

Spadaccia ed altri: Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (65)

Malagodi ed altri: Nuove norme per l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura (649)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene a titolo personale il senatore CORRENTI per esprimere una annotazione di carattere pregiudiziale in ordine al provvedimento, incidente su un organo di rilevanza costituzionale e connotato da una norma - l'articolo 19 - in forza della quale, entrando la legge in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si pone in essere una profonda lesione delle regole della democrazia, modificando norme in base alle quali è già avvenuta la presentazione di liste di candidati.

Il senatore BOSCO prende la parola per chiarire la sua opinione circa la possibilità di legiferare su un mutamento nel meccanismo elettorale, pur dopo l'inizio della relativa procedura preliminare. In favore della tesi della ammissibilità cita il precedente della scorsa legislatura, allorchè, pur essendo stati già convocati i comizi elettorali da parte del Consiglio superiore e nominato l'Ufficio elettorale centrale,

si intervenne con la legge n. 685 del 1985: è evidente la piena analogia con la presente situazione.

Il senatore FILETTI sottolinea come l'originario intendimento perseguito - indebolire la divisione in correnti all'interno della magistratura - non sia affatto raggiunto. Infatti, con lo sbarramento al 9 per cento si privilegia la posizione delle tre maggiori componenti dell'attuale Consiglio in danno di tutte le altre. Ritiene, sotto tale aspetto, esser fondati i sospetti di illegittimità costituzionale per inosservanza del principio della parità di trattamento. Evidenzia altresì difficoltà di ordine temporale e pratico, con grave pregiudizio della funzionalità del Consiglio superiore: suggerisce il ricorso alla proroga dell'attuale consiliatura.

La senatrice SALVATO, in sintonia con l'intervento del senatore Correnti, reputa - pur non nascondendo la circostanza per cui si è in presenza di alcune, poche connotazioni positive - il disegno di legge approvato dalla Camera fundamentalmente poco chiaro e soprattutto inaccettabile per l'intendimento politico perseguito. È un'ipotesi legislativa che mina profondamente la credibilità delle istituzioni e pertanto, senza neppure entrare nel merito, manifesta grandi preoccupazioni per i riflessi politici in danno della democrazia.

Il senatore GALLO richiama all'attenzione l'articolo 16, in forza del quale il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni di attuazione e di coordinamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge: auspica che nella relazione all'Assemblea siano forniti principi e criteri per la redazione di tali necessarie disposizioni.

Il senatore CORLEONE esordisce rilevando come il testo approvato presso l'altro ramo del Parlamento vada approfondito e come il termine di martedì della prossima settimana per la deliberazione dell'Assemblea non sia di giovamento per maturare quelle riflessioni che un provvedimento di siffatta delicatezza richiede. Occorrerebbe valutare in concreto, a suo avviso, anche gli altri provvedimenti all'ordine del giorno, entrambi connotati dalla propensione per 18 collegi uninominali ed ispirati dagli intendimenti del comitato promotore per il referendum del novembre 1987.

Ritiene poi essere di fattura estremamente discutibile anche sul piano della tecnica legislativa il testo articolato varato dalla Camera dei deputati. Contesta profondamente in termini di ammissibilità politica la contemporanea presenza di una norma a regime (l'articolo 6, che prevede la costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte) e di una disciplina transitoria per l'imminente rinnovo dei componenti «togati». Chiede la costituzione, all'interno della Commissione, di un gruppo di studio che valuti la compatibilità fra la norma a regime, evidentemente ispirata ad un principio generale, e la disciplina transitoria, che si presta a sospetti di personalizzazione e alla predeterminazione dei collegi in favore di soluzioni gradite a forze politiche della maggioranza che ha sostenuto il disegno di legge. Nega la fondatezza delle argomentazioni del senatore Bosco, giacchè il

precedente da lui menzionato attiene a ritocchi che avevano lasciata immutata l'ossatura del sistema elettorale e non configuravano, come adesso, uno stravolgimento delle regole del gioco.

Il presidente COVI fa presente come la data di martedì 10 aprile, a suo tempo fissata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per l'esame in Aula, abbia acquistato una ulteriore posizione di inattaccabilità dal voto in senso conforme dell'Assemblea, scaturito nella odierna seduta pomeridiana.

Il senatore ONORATO condivide l'impostazione di chi ha parlato di una rottura costituzionale intollerabile e delittimante il sistema. Nel 1980 l'allora Capo dello Stato si oppose ad un provvedimento di modifica, benchè afferente solo ad una rettifica di competenza relativa al controllo delle firme nell'ambito di un procedimento referendario già attivato. Menziona anche come autorevole e pressochè unanime dottrina avesse sostenuto tale scelta, ancora oggi condivisibile sul piano politico.

Incentra l'attenzione sull'articolo 17, infelice anche sotto il profilo formale, giacchè prescrive come nella prima attuazione della presente legge le elezioni per il Consiglio avranno luogo entro il 31 luglio 1990. La lesione degli interessi costituzionali, con particolare infrazione dei diritti soggettivi dei candidati all'elettorato passivo, è patente e mina la credibilità del legislatore. Con riferimento poi a profili di merito la sua opposizione non è meno netta. Il *quorum* del 9 per cento mortifica le formazioni di recente costituzione, nate per opporsi alla dilagante correntocrazia: ricorda come i disegni di legge della Camera dei deputati fossero stati presentati adducendo come ispirazione di fondo la tutela del pluralismo culturale, tutela che non trova affatto riscontro nell'articolato in esame.

Concorda con il senatore Corleone circa il timore che i quattro collegi possano prestarsi ad una strumentale predisposizione in favore di persone determinate.

Teme, con riferimento al personale amministrativo cui si intendono attribuire maggiori funzioni presso il Consiglio superiore, lo stravolgimento della costituzione materiale che ha finora guidato l'organo di autogoverno della magistratura: la presenza dei magistrati, per formazione intellettuale portatori della cultura della giurisdizione, è insopprimibile, contesta anche la mancata indicazione - all'ultimo comma dell'articolo 5 - se abbiano diritto al voto anche gli uditori e, se del caso, con o senza funzioni.

Preannuncia, in conclusione, la presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 17.

Il presidente COVI dà conto dell'avvenuta presentazione del parere da parte della Commissione finanze in forza dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, alla Commissione bilancio. Tale parere esprime avviso contrario all'articolo 3, ultimo comma. Altresì dà notizia dell'avvenuta predisposizione, da parte del Ministero, di una serie di osservazioni, che, pur non concretando una vera e propria relazione tecnica, potranno essere utilmente trasmesse alla Commissione bilancio.

Restano dunque da acquisire solo i pareri della Commissione affari costituzionali.

Dichiarata chiusa la discussione generale, prende la parola il relatore BAUSI il quale ringrazia tutti gli intervenuti nel dibattito per il loro contributo e sottolinea in primo luogo l'opportunità di trasmettere alla 5^a Commissione le osservazioni predisposte dagli uffici ministeriali, perchè ne tenga eventualmente conto ai fini dell'espressione di un nuovo parere.

Gli sembra di cogliere, nella maggior parte degli interventi, una qualche contraddizione quando, dopo avere affermato la necessità di una riscrittura dell'attuale sistema di elezione dei membri togati del Consiglio superiore, si oppongono al disegno di legge all'esame, senza tener conto che - qualora esso non entrasse in vigore prima dello svolgimento dell'elezione - lo stato di cose che si lamenta risulterebbe prolungato per altri quattro anni almeno.

È anche vero che ogni qualvolta si pone mano ad una modifica di regole procedurali, si finisce per alterare una situazione preesistente che può anche aver dato luogo a determinati adempimenti, suscitando qualche aspettativa.

Inoltre si deve tener conto che resta aperta, in ogni caso, la possibilità di riesaminare anche in un prossimo futuro le regole che oggi si propongono, per migliorarle sulla base dell'esperienza. Invita dunque la Commissione a voler superare le pur forti riserve emerse da più parti ed a conferirgli mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea.

Il sottosegretario SORICE ricorda in primo luogo che, mentre all'attenzione del Governo era uno schema di riforma elettorale del Consiglio superiore impostato analogamente al sistema attualmente in vigore nella repubblica federale di Germania, presso la Camera dei deputati sono state presentate - e poste all'ordine del giorno delle competenti Commissioni riunite - una serie di iniziative in materia. L'Esecutivo ha preso atto della situazione ed ha seguito il dibattito rinunciando a presentare un proprio disegno di legge.

L'esame dei provvedimenti in questione si è lungamente protratto nella faticosa ricerca di una convergenza su un progetto di riforma non limitato ai soli aspetti elettorali. Infine si è giunti al testo all'esame che, in effetti, comprende una serie di disposizioni concernenti la Segreteria, l'Ufficio studi ed altri argomenti di carattere organizzativo, in larga parte mutuati dal disegno di legge di iniziativa comunista.

Ora il Governo, che ha doverosamente preso atto della volontà politica espressa da un ramo del Parlamento, intende rispettarla sostenendo il disegno di legge anche presso l'altra Camera.

Per quanto riguarda l'articolo 17, quello cioè che consente di svolgere le elezioni entro il 31 luglio 1990 (tale data è frutto di una modifica approvata durante il dibattito nell'Assemblea di Montecitorio, in quanto l'originario testo governativo recava una scadenza di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge), si è voluto evitare l'insorgere di problemi interpretativi e di sovrapposizioni di procedure differenti. Anche riguardo a tale norma il Governo è dunque orientato nel senso

del suo mantenimento, fermo restando che il Senato è libero di modificare come meglio crede il testo.

Per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, crede che le osservazioni trasmesse dal Ministero consentano una loro corretta interpretazione e possano dissipare i dubbi manifestati dalla 5^a Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 23,20.